

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e dal **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1998

Rideterminazione del contingente dell'Arma dei carabinieri
in servizio di vigilanza e scorta valori per conto
della Banca d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. - I servizi di vigilanza, sicurezza e scorta ai trasporti valori della Banca d'Italia vengono assicurati, in forza della legge 26 gennaio 1982, n. 21, da un contingente di 1.600 Carabinieri. Il cenato contingente è collocato in soprannumero all'organico dell'Arma, con oneri a totale carico della Banca d'Italia.

Dall'epoca dell'assunzione dei servizi di vigilanza e scorta valori nell'interesse dell'Istituto di emissione, il predetto contingente è stato chiamato a fronteggiare servizi aggiuntivi rispetto a quelli individuati inizialmente.

Essi sono sinteticamente riconducibili:

all'apertura di nuove sedi sul territorio nazionale;

al potenziamento del presidio di talune strutture, specie dell'area romana;

all'aumento delle scorte ai trasporti valori nell'intero Paese, servizi, questi ultimi, che, negli ultimi dodici anni, si sono più che raddoppiati.

Tale situazione operativa è andata nel tempo ad appesantirsi in relazione alla progressiva riduzione dell'orario di lavoro dei militari, passato dalle 42 ore settimanali del 1982 alle attuali 37 ore con il conseguente frequente ricorso al lavoro straordinario.

In relazione a quanto sopra, nonostante che quasi tutti i militari del contingente sia-

no stati impiegati, si registrano rigidità operative sia attuali, a motivo, oltre a quanto sopra detto, dell'articolazione dei gradi della forza, sia prospettiche. A quest'ultimo riguardo va considerato che è imminente l'apertura di un nuovo insediamento di Banca, avente rilevanza strategica, per il quale l'Arma dovrà assicurare peculiari forme di presidio armato.

In base a tutto quanto precede, il contingente dell'Arma, la cui articolazione ed entità massima è definita nella tabella annessa alla legge *de qua*, deve essere adeguato alle effettive esigenze operative attuali e prospettiche cioè fino a complessive 2.000 unità.

Nell'occasione inoltre si rende necessario allineare la citata tabella alle previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 che ha riordinato le carriere del personale non dirigente e non direttivo dell'Arma innovando i relativi ruoli.

Al fine poi di prevenire possibili dubbi interpretativi, il comma 2 dell'articolo 1 precisa che l'incremento del contingente di personale dell'Arma, derivante dal comma 1 del medesimo articolo, non rientra nell'ambito della programmazione delle assunzioni prevista dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La tabella annessa alla legge 26 gennaio 1982, n. 21, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

2. Gli arruolamenti di personale dell'Arma dei carabinieri derivanti dall'aumento del contingente di cui al comma 1, a totale carico della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge 26 gennaio 1982, n. 21, non sono compresi nelle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

TABELLA

Personale dell'Arma dei carabinieri da impiegare in servizi speciali di vigilanza e scorte valori per conto della Banca d'Italia.

Colonnelli.....	1
Tenenti Colonnelli e Maggiori.....	3
Ufficiali Inferiori.....	3
Ispettori.....	232
Sovrintendenti.....	91
Appuntati e Carabinieri.....	1670

